



COMUNE di MASER
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 16 febbraio 2012

INDICE

TITOLO I° **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Contenuto del regolamento.
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II° **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

- Art. 4 – Funzioni di Polizia Locale.
- Art. 5 – Funzioni degli appartenenti al Servizio.
- Art. 6 – Ambito territoriale.
- Art. 7 – Funzioni di Polizia Giudiziaria.
- Art. 8 – Funzioni di Polizia Stradale.
- Art. 9 – Funzioni di Pubblica Sicurezza.
- Art. 10 – Collaborazione con le forze di polizia dello Stato.
- Art. 11 – Collaborazione con le attività di Protezione Civile.
- Art. 12 – Relazioni sindacali.
- Art. 13 – Organico dell'Ufficio Polizia Locale.
- Art. 14 – Qualifiche rivestite dal personale del servizio di Polizia Locale.
- Art. 15 – Compiti del Responsabile dell'Unità organizzativa di Polizia Locale.
- Art. 16 – Compiti degli altri appartenenti al servizio di Polizia Locale.
- Art. 17 – Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali.
- Art. 18 – Diritti e doveri.
- Art. 19 – Aggiornamento professionale.
- Art. 20 – Mansioni, incarichi ed incompatibilità.
- Art. 21 – Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale.
- Art. 22 – Distacchi e comandi.
- Art. 23 – Rapporto di servizio.
- Art. 24 – Orario di servizio.
- Art. 25 – Inizio e termine del servizio.
- Art. 26 – Riposi e permessi.
- Art. 27 – Riconoscimento in servizio.
- Art. 28 – Tessera e distintivo di riconoscimento.
- Art. 29 – Cura della persona.
- Art. 30 – Saluto.
- Art. 31 – Uniforme.
- Art. 32 – Encomi ed elogi.
- Art. 33 – Inidoneità al servizio

TITOLO III° **NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI**

- Art. 34 – Assegnazione ed impiego del personale.
- Art. 35 – Guida di veicoli ed uso di strumenti.
- Art. 36 – Prestazioni straordinarie.
- Art. 37 – Prolungamento del servizio.
- Art. 38 – Mobilitazione dei servizi.

TITOLO IV°

ARMAMENTO

- Art. 39 – Generalità.
- Art. 40 – Assegnazione della pistola e delle munizioni.
- Art. 41 – Consegna delle armi e delle munizioni.
- Art. 42 – Versamento della pistola.
- Art. 43 – Numero e tipologia delle armi in dotazione al servizio.
- Art. 44 – Caratteristiche dell'armamento,
- Art. 45 – Servizi per i quali è previsto il porto della pistola.
- Art. 46 – Modalità nel porto della pistola.
- Art. 47 – Doveri dell'assegnatario dell'arma.
- Art. 48 – Servizio di collegamento o di rappresentanza.
- Art. 49 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto.
- Art. 50 – Controlli e sorveglianze.
- Art. 51 – Armeria.
- Art. 52 – Addestramento.
- Art. 53 – Porto d'arma per la frequenza nei poligoni di tiro a segno.
- Art. 54 – Strumenti di auto tutela.
- Art. 55 – Definizione e caratteristiche degli strumenti di auto tutela.
- Art. 56 – Dotazione ed assegnazione degli strumenti di auto tutela.
- Art. 57 – Pubblicità del regolamento.
- Art. 58 – Entrata in vigore.
- Art. 69 – Rinvio alle disposizioni generali.
- Art. 60 – Abrogazione.

Allegato A

Allegato B

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli Artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n° 65 e della Legge Regionale 9 agosto 1988, n° 40, istituisce e disciplina:
 - Il Servizio di Polizia Locale.
 - L'organizzazione del Servizio.
 - L'organico e lo stato giuridico degli addetti al Servizio.
- 2) Per quanto in esso non previsto si fa rinvio alle vigenti norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2

Fonti normative

- 1) L. 07.03.1986, n° 65 (*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*).
- 2) D.M. 04.03.1987, n° 145, modificato dal D.M. 341/89, (*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*).
- 3) L.R. 09.08.1988, n° 40 (*Norme in materia di Polizia Locale*).
- 4) Art. 17 della L.R. 19.12.2003, n° 41 (*Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale*).
- 5) Statuto Comunale.
- 6) Contratto collettivo nazionale e decentrato per il personale degli Enti Locali.
- 7) Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- 8) Regolamento delle procedure consorziali.

Art. 3

Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

- 1) Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, 65 e dell'art. 1 della L.R. 9,8.1988, n° 40.

TITOLO II°

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4

Funzioni di Polizia Locale

- 1) Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola o associata attraverso apposito personale da esso dipendente, è demandato, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - di Polizia Locale.
 - di Polizia Giudiziaria.
 - di Polizia stradale.
 - di Polizia di Pubblica Sicurezza.
 - di Polizia Amministrativa

Art. 5

Funzioni degli appartenenti al Servizio

- 1) La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalle leggi dello stato e della Regione, dei Regolamenti ed i Provvedimenti emanati dalla Provincia e dal Comune e dagli Enti e dalle Autorità competenti.
- 2) La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - A) Esercitare le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla legge regionale 9 agosto 1988, n° 40, e successive modificazioni.
 - B) Svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - C) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dall'autorità competente, con particolare riferimento a quelle concernenti la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S. , le attività produttive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente.
 - D) Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni.
 - E) Assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e nelle forme di legge.
 - F) Accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento.
 - G) Prestare servizio d'ordine, vigilanza di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune.
 - H) Svolgere funzioni attinenti alla tutela ed alla salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.
 - I) Collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di polizia.
 - J) Svolgere le funzioni e le operazioni di protezione civile demandata dalla legge al Comune.

Art. 6

Ambito territoriale

- 1) L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia locale è quello del Comune di appartenenza, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di polizia, nonché dal presente regolamento.

Art. 7

Funzioni di Polizia Giudiziaria

- 1) Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi
- 2) di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n° 65.
- 3) Il coordinatore dell'unità organizzativa di Polizia Locale risponde come primo referente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Funzioni di Polizia Stradale

- 1) Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, consistenti in:
 - Prevenzione, accertamento e rilevamento degli illeciti in materia di circolazione stradale.
 - Rilevazione tecniche relative ad sinistri stradali ai fini civili e giudiziari.
 - Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare la circolazione.
 - Servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
 - Tutela e controllo sull'uso della strada.
- 2) Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 9

Funzioni di Pubblica Sicurezza

- 1) Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n° 65, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.
- 2) Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
- 3) La qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti al precedente capoverso.

Art. 10

Collaborazione con le forze di polizia dello Stato

- 1) Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le Funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco.
Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio

Art. 11

Collaborazione con le attività di Protezione Civile

- 1) Il servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dall'eventuale piano comunale di protezione civile.

Art. 12

Relazioni sindacali

- 1) L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle altre organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità che della quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità che del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 13
Organico dell'Ufficio Polizia Locale

- 1) Ai sensi del vigente regolamento l'organico del servizio di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio in rispetto alle norme statali e regionali, secondo criteri di funzionalità ed efficienza.

Art. 14
Qualifiche rivestite dal personale del servizio di Polizia locale

- 1) Il personale dell'Ufficio Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, riveste la qualifica di:
 - A) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.P..
 - B) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'art. 57 comma 2° del C.P.P..
 - C) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'art. 57 comma 3° del C.P.P.
 - D) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'art. 12 comma 1° lettera e del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285.
 - E) Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5 lettera c) della legge 7 marzo 1986, n° 65.
- 2) Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è disciplinato dall'art. 5 comma 2° lettere a)b)e c) della legge 65/86.

Art. 15
Compiti del Responsabile dell'Unità organizzative di Polizia Locale

- 1) Al responsabile compete il coordinamento dell'unità organizzativa ed in particolare:
 - Emanare gli ordini di servizio inerenti l'unità organizzativa di Polizia Locale e stabilire le modalità di esecuzione
 - Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato, aggiornare periodicamente il personale sulle normative legislative e regolamentari di competenza.
 - Disciplinare l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dagli organi superiori.
 - Concedere il nulla osta in caso di richiesta di ferie e permessi da parte del personale dipendente.
 - Controllare che il personale dipendente espliciti gli incarichi ricevuti in modo esauriente e secondo la normativa.
 - Trasmettere all'ufficio dei procedimenti disciplinari le segnalazioni di natura disciplinare esponendo i fatti.
 - Curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi delle forze dell'ordine dello Stato.
 - Occuparsi dell'istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti specifici sulle materie d'istituto ed esprimere i pareri di competenza su atti e provvedimenti che riguardano la Polizia Giudiziaria e la circolazione stradale.
 - Segnalare al Sindaco, od all'Assessore eventualmente da lui delegato, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità, la sicurezza e l'efficienza del servizio.
 - Svolgere tutti gli altri compiti spettanti in base alle disposizioni demandate dallo Statuto, dai Regolamenti e dal C.C.N.L..

Art. 16

Compiti degli altri appartenenti al servizio di Polizia Locale

- 1) Gli agenti di Polizia Locale, nell'ambito delle disposizioni particolari loro impartite, compete di espletare tutte le mansioni relative le funzioni d'istituto con cura e diligenza, nel rispetto delle leggi , dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, ed in particolare:
 - Espletare i servizi cui sono assegnati.
 - Esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza nell'ambito delle proprie attribuzioni.
 - Vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale.
 - Prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri.
 - Partecipare alle operazioni di protezione civile.
 - Assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi.
 - Sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.
 - Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, schiamazzi e molestie.
 - Far cessare prontamente le attività di mendicizia, l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione di una pubblica autorità.
 - Custodire a norma di legge gli oggetti smarriti rinvenuti o ricevuti in consegna.
 - Quali agenti di Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle norme penali.
 - Fare rapporto di ogni reato di cui vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso, e presentare senza ritardo il rapporto al proprio Responsabile per il successivo inoltro all'autorità giudiziaria.
 - Assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo anche l'esercizio dei giochi d'azzardo.
 - Utilizzare la forza soltanto nei casi di assoluta necessità e nelle fattispecie previste dalle leggi, nonché per difendere se stessi o gli altri per stato di necessità
 - Adempiere a quanto ordinato dai superiori gerarchici.
 - Vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa.

Art. 17

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

- 1) Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo. In tal caso, l'appartenente all'ufficio ne informa immediatamente i superiori.
- 2) Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive e le decisioni tra persone di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità di servizio.
- 3) Le istanze ed i reclami devono essere presentati per iscritto al Responsabile del Servizio che deve riceverli e dopo aver espresso il proprio parere in merito, lo allega e lo trasmette a chi di competenza. Le risposte devono essere trasmesse agli istanti tramite il Responsabile.

- 4) L'appartenente all'ufficio di Polizia Locale agirà d'iniziativa quando le circostanze di tempo e luogo rendano impossibile una consultazione con il superiore diretto.
- 5) Per gli operatori assunti contemporaneamente, l'anzianità farà riferimento al maggior punteggio totale assegnato nell'espletamento del concorso di assunzione, a parità di punteggio prevarrà l'anzianità anagrafica.

Art. 18
Diritti e doveri

- 1) Il servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
Gli appartenenti al servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno per l'Amministrazione Comunale od a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto d'informazione ed accesso alla documentazione amministrativa così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
- 2) Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino l'ufficio.

Art. 19
Aggiornamento professionale

- 1) L'aggiornamento professionale deve essere garantito dal Responsabile del Servizio.
- 2) L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del servizio mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
- 3) L'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione di seminari e di giornate di studio.
- 4) La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normative che disciplina la materia così come previsto dall'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n° 41 e successive modificazioni.
- 5) Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione la partecipazione a corsi predisposti da altri Enti od Organi.

Art. 20
Mansioni, incarichi ed incompatibilità

- 1) Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono impegnati esclusivamente in mansioni proprie della categoria per il perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
- 2) Gli appartenenti al servizio hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 21
Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

- 1) Le missioni del personale di servizio, esterne al territorio comunale, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio per i seguenti scopi.
 - Per fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza.
 - Per rinforzare altri corpi in occasioni particolari o eccezionali, purchè esistano appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto.

- Per rinforzare corpi o servizi in occasione di eventi calamitosi, d'infortuni pubblici o privati, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Prefetto.
- Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza d'illecito commesso nel territorio di appartenenza

Art. 22

Distacchi e comandi

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e della legge regionale vigente, gli appartenenti al servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi, con preventivo provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Responsabile, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purchè i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 23

Rapporto di servizio

- 1) Al termine di ogni servizio esterno, svolto sul territorio, gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, su richiesta scritta del Responsabile di Servizio redigono un rapporto, su un modulo prestampato predisposto dal medesimo, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato
- 2) Gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.
- 3) Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, possono prendere visione del contenuto dei suddetti rapporti di servizio.

Art. 24

Orario di servizio

- 1) L'orario di servizio viene stabilito dal Responsabile del Servizio nell'ambito di quanto disposto dalle norme contrattuali, in conformità alle esigenze di servizio, ed anche del diretto interessato nei casi normativamente previsti.

Art. 25

Inizio e termine del servizio

- 1) Il personale del servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di prestare servizio all'ora stabilita, e a tal fine si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
- 2) Il personale, non ha alcun obbligo di presentarsi in servizio indossando l'apposita divisa, che a discrezione potrà essere indossata dopo aver preso servizio, e potrà essere smessa e riposta nell'apposito armadietto, sempre entro l'orario di servizio.
- 3) Inoltre per particolari servizi di sorveglianza, vi è l'obbligo per il personale di mantenere la postazione di lavoro assegnata fino alla presa di servizio del collega successivo.

Art. 26
Riposi e permessi

- 1) In materia di riposi, permessi, congedi e assenze si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 27
Riconoscimento in servizio

- 1) Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale operano in uniforme, che sarà indossata e smessa all'interno dell'orario servizio.
- 2) Se per ragioni di servizio, vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola e la qualifica od il grado.
- 3) Gli appartenenti all'ufficio autorizzati, ai sensi delle vigenti normative, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbono far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 28
Tessera e distintivo di riconoscimento

- 1) Il personale del servizio di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento conforme al modello stabilito dalla legge regionale che riporta la fotografia degli assegnatari, in divisa senza cappello, e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite.
- 2) La tessera ha la validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.
- 3) Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini gli appartenenti al servizio sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento. Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale
- 4) E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti al servizio di portare con se la tessera durante il servizio e se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.
- 5) La tessera ed il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.
- 6) Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 29
Cura della persona

- 1) Il personale del servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e della dignità della funzione
- 2) Non è consentito tenere capelli lunghi e sciolti fino alle spalle.
- 3) Il personale può indossare collane, braccialetti, anelli ed orecchini di piccola foggia e privi di pendagli tali da renderli voluminosi ed appariscenti.

Art. 30

Saluto

- 1) Gli addetti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, allorché indossano l'uniforme, di rivolgere il saluto militare – portando la mano destra aperta ed a dita unite e distese all'altezza della visiera del cappello – ai sotto indicati simboli e persone.
 - Alla bandiera nazionale.
 - Al gonfalone della città.
 - Al Capo dello Stato, ai membri del Parlamento e del Governo, al Prefetto, al Questore, alle altre autorità civili, militari, giudiziarie, religiose, ai superiori gerarchici.
- 2) Sono dispensati dal saluto gli addetti al servizio quando siano intenti a regolare il traffico o a prestare soccorso a persone, allorché siano a bordo di veicoli o addetti al servizio di scorta.

Art. 31

Uniforme

- 1) Gli addetti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare l'uniforme, le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla legge regionale 41/2003 e D.G.R. 2689/2004, con proprietà, dignità e decoro.
- 2) Non sono consentite alterazioni od aggiunte di qualunque tipo sulle uniformi non previste dalla Legge Regionale e dal decreto di cui sopra senza l'autorizzazione della Regione.
- 3) Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato, possono autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.
- 4) I gradi, i distintivi di grado, le onorificenze ed i distintivi di specialità sono conformi alla normativa regionale prevista nel titolo II°, allegato "A" della medesima legge.

Art. 32

Encomi ed elogi

- 1) Al personale del servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di meriti, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine d'importanza:
 - Encomio solenne del Sindaco.
 - Encomio semplice dell'Assessore delegato.
 - Elogio dal Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale.
- 2) L'encomio solenne, tributato dal Sindaco, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio e di abnegazione, ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
- 3) L'encomio semplice è tributato dall'Assessore delegato per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.
- 4) Per entrambi gli encomi si potrà segnalare al Ministero dell'Interno ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.
- 5) L'elogio è tributato dal Responsabile del Servizio al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice e si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività d'istituto.
- 6) Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 33
Inidoneità al servizio

- 1) I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del servizio di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno della dotazione organica degli uffici, in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio.
- 2) L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dalla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

TITOLO III°

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

Art. 34
Assegnazione e impiego del personale

- 1) Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Responsabile, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 35
Guida di veicoli ed uso di strumenti

- 1) Per i servizi di cui all'art. 16, il Responsabile del Servizio, affida agli appartenenti all'ufficio, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione.
- 2) L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo, limitatamente a quanto previsto dal bando di concorso per l'assunzione.
- 3) Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.
- 4) Viene pertanto obbligatoriamente richiesta patente Cat. B.

Art. 36
Prestazioni straordinarie

- 1) Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali.

Art. 37
Prolungamento del servizio

- 1) Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:
 - Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile.
 - In situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore.
 - In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al servizio di turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 38
Mobilitazione dei servizi

- 1) Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza (calamità naturali), dichiarati come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi.
- 2) Il Sindaco, su richiesta della Autorità competenti, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

TITOLO IV°

ARMAMENTO

Art. 39
Generalità

- 1) Il Regolamento, comunicato al Prefetto di Treviso, in osservanza della legge 07.03.1986, n° 65 e legge 28.05.1981, n° 286, costituisce normativa di attuazione del D.M. 04.03.1987, n° 145, modificato dal D.M. 341/89.
- 2) L'armamento in dotazione al personale del servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato ed assegnato per sole esigenze di difesa personale generale, in relazione al tipo di servizio prestato e come risultante dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Art. 40
Assegnazione della pistola e delle munizioni

- 1) L'armamento fornito in dotazione al personale del servizio di Polizia Locale che riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è individuale.
- 2) L'armamento personale consta di una pistola, avente le caratteristiche di cui all'art. 40 e delle relative munizioni di dotazione.
- 3) Il provvedimento d'assegnazione al personale è disposto dal Sindaco ed è comunicato al Prefetto.
- 4) Del provvedimento di cui al comma precedente, così come della matricola dell'arma assegnata, viene fatta menzione sul tesserino di servizio e di riconoscimento dell'appartenente al servizio della Polizia Locale.
- 5) Salvo revoca dell'assegnazione, l'armamento è assegnato al personale per tutta la durata del rapporto di servizio.
- 6) L'arma può essere assegnata anche in via continuativa, Art. 6 D.M. 145/87 come modificato dal D.M. 341/89, e ne è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

Art. 41
Consegna delle armi e delle munizioni

- 1) Il servizio di Polizia Locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni i cui movimenti di prelevamento e versamento devono essere annotati e le cui pagine numerate verranno preventivamente vistate dal Sindaco.
- 2) Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale aventi la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

- 3) Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.
- 4) Con provvedimento del Sindaco viene nominato un consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art. 42

Versamento della pistola

- 1) L'arma viene versata e riposta nell'armadio corazzato porta armi appositamente predisposto alla cessazione del proprio turno di servizio.
- 2) L'arma è versata immediatamente quando sia revocato il provvedimento di assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici dell'assegnatario, o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
- 3) L'armamento è comunque immediatamente versato allorquando viene meno nell'assegnatario, per qualsiasi motivo, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione di servizio ed in tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dal Sindaco o dal Prefetto.
- 4) Il personale assegnatario di arma in via continuativa deve depositare l'arma presso l'armeria del Servizio in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro. Inoltre, alla fine di ogni turno di servizio, anziché portarla a casa può depositare temporaneamente l'arma presso l'armeria del Servizio per riprenderla all'inizio del turno successivo. Di tale modalità dovrà esserci agli atti presa d'atto del Responsabile/comandante.

Art. 43

Numero e tipologia delle armi in dotazione al servizio

- 1) Il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, è fissato dal Sindaco ed equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza.
- 2) Detto provvedimento e gli eventuali modifiche, nonché quelli di assegnazione dell'armamento al personale, sono comunicati al Prefetto.
- 3) La comunicazione di cui al precedente comma è partecipata anche al Questore.

Art. 44

Caratteristiche dell'armamento

- 1) L'arma da fuoco in dotazione agli addetti di cui all'art. 41 è la pistola semi-automatica il cui modello deve essere scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18.04.1975, n° 110 e successive modificazioni.
- 2) Per i soli servizi di Polizia Zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di una arma lunga comune da sparo.

Art. 45

Servizi per i quali è previsto il porto della pistola

- 1) Gli addetti di cui all'art. 41 che, ai sensi del presente Regolamento ricevono in dotazione la pistola, la portano nei servizi in cui svolgono le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 3 della legge 65/86.
- 2) Possono portarla, inoltre, nei seguenti casi:
 - Servizi di vigilanza per la salvaguardia e conservazione del patrimonio pubblico e della casa comunale.
 - Servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta finalizzati all'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del servizio.
 - Servizi di Polizia Giudiziaria e di pronto intervento.

- Servizi serali-notturni, come indicati nel C.C.N.L. in vigore.
- Quando per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, ai sensi dell'art. 2 comma 3° del D.M. 4 marzo 1986, n° 145, il Prefetto richiede al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
- Quando la natura del servizio richiede, ai fini della sicurezza personale, che lo stesso sia espletato munito di armamento.

Art. 46

Modalità nel porto della pistola

- 1) Il personale della Polizia Locale, che espleta servizio munito dell'arma in dotazione, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2) La pistola è portata in modo non visibile nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio armato in abiti borghesi.
- 3) E' fatto divieto di portare l'arma al di fuori dell'orario di servizio.
- 4) E' fatto divieto di portare in servizio arma diversa da quella assegnata.

Art. 47

Doveri dell'assegnatario dell'arma

- 1) L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 41 deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate.
 - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione.
 - Applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
 - Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 53.

Art. 48

Servizio di collegamento o di rappresentanza

- 1) I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza, sono svolti di massima senza armi, salvi i servizi d'onore per cui è prevista la sciabola.

Art. 49

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

- 1) I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi.
- 2) Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, tuttavia, può chiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o per supporto sia composto di addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ed ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui l'intervento viene richiesto.
- 3) Il Sindaco a cui è richiesto il supporto dà comunicazione ai Prefetti territorialmente competenti dei contingenti inviati a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 50
Controlli e sorveglianze

- 1) Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico e scarico.

Art. 51
Armeria

- 1) E' istituita, qualora necessaria, l'armeria del Servizio di Polizia Locale, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e seguenti del D.M. 04.03.1987, n° 145.

Art. 52
Addestramento

- 1) Gli appartenenti alla Polizia Locale, che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono prestare servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento.
- 2) L'addestramento si articola in una serie di lezioni teoriche sulla normativa relativa all'ordinamento giuridico all'uso delle armi, nonché sulla conoscenza tecnica operativa dell'armamento in dotazione. Le lezioni sono integrate da un adeguato addestramento alle tecniche di tiro presso poligoni abilitati.
- 3) Tutti gli addetti devono periodicamente frequentare esercitazioni di tiro presso poligoni abilitati.

Art. 53
Porto d'arma per la frequenza nei poligoni di tiro a segno

- 1) Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli addetti alla Polizia Locale, purchè muniti del tesserino di servizio e riconoscimento, comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare nell'occasione l'arma in dotazione fuori dal comune, fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 54
Strumenti di autotutela

- 1) Sono strumenti finalizzati ad evitare, quando possibile, il ricorso alle armi e sono utilizzati esclusivamente a fini di difesa e non possono servire per aggredire. A titolo di esempio, possono essere ricompresi nel novero degli strumenti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile. In ogni caso si identificano quali strumenti di autotutela utilizzabili quelli previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali che disciplinano la materia.

Art. 55
Dotazione ed assegnazione degli strumenti di auto tutela

- 1) Gli strumenti di auto tutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato apposito corso di addestramento.
- 2) Il Responsabile del Servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento individua gli strumenti di auto tutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei e che non siano classificati come arma.
- 3) I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di auto tutela sono svolti nell'ambito del programma formativo dell'Ufficio di Polizia Locale con l'ausilio di soggetti esperti nel settore.
- 4) Agli operatori che frequentano il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli stessi. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento

Art. 56
Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, inoltre sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.
- 2) Altra copia sarà depositata ed affisso nel locale in cui sono siti gli Uffici di Polizia Locale a disposizione degli appartenenti allo stesso.

Art. 57
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale e sarà comunicato al Ministero dell'interno ed al Prefetto ai sensi dell'art 11 della legge 07.03.1986, n° 65 e dell'art. 2 del D.M. 04.03.1987, n° 145.

Art. 58
Rinvio alle disposizioni generali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello statuto dell'ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 59
Abrogazione

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

* * *

Allegato A**DOTAZIONE UNIFORMI**

ORDINARIA INVERNALE		
N°	DESCRIZIONE	DURATA
1	Berretto rigido con visiera	1 anno
1	Foderino impermeabile	2 anni
1	Giacca	2 anni
1	Giacca a vento in Goretex con copripantaloni	Ad usura
3	Paia pantaloni	Ad usura
1	Sciarpa lana blu	2 anni
4	Camicie a manica lunga	2 anni
2	Pullover manica lunga con toppe	Ad usura
2	Maglioni collo alto da ciclista	Ad usura
2	Pullover senza manica	2 anni
2	Cravatte blu notte	2 anni
1	Paio guanti pelle nera	Ad usura
1	Paio guanti in Goretex	Ad usura
5	Paia calze invernali	2 anni
1	Paio scarpe basse pelle nera	Ad usura
1	Paio scarponcini pelle nera	Ad usura
1	Cintura pelle nera	Ad usura
1	Cinturone con spallacci pelle bianca	Ad usura
ORDINARIA ESTIVA		
1	Berretto rigido con visiera	1 anno
1	Giacca estiva	2 anni
5	Camicie manica corta	2 anni
3	Paia pantaloni	Ad usura
1	Cintura canapa bianca con fibbia e fregio	Ad usura
5	Paia calze estive	2 anni
1	Paio scarpe basse nere	Ad usura
1	Impermeabile estivo	Ad usura
1	Giubbino estivo in Goretex	Ad usura
2	Pullover senza maniche estivi	2 anni
ACCESSORI		
Paletta segnalazione Polizia Locale		
Tessera e portatessera di riconoscimento		
Borsello bianco tracolla due scomparti		
Fischietto con catenella		
Placca pettorale L.R.41		
Gilet alta visibilità		
Manicotti alta visibilità		
Copriberretto alta visibilità		
Fondina estrazione rapida		
Porta spray*		
Alamari L.R. 41		
Guanti bianchi		
Gradi metallici Polizia Locale		
Tubolari Polizia Locale		
Cordoni di rappresentanza		
Spray irritante antirapina*		
Bastone estensibile*		
*strumenti finalizzati all' autotutela utilizzabili se previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali che disciplinano la materia		

Allegato B

AUTO DI SERVIZIO

Omologata di servizio
Sistemi di allarme
Kit segnalazione antinfortunistica
Estintore – Kit primo soccorso
Pile